



Comune di Camogli

(Provincia di Genova)

Regolamento

**per il funzionamento delle Commissioni
Consiliari permanenti**

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1 Istituzione

Il Consiglio comunale costituisce nel suo seno Commissioni permanenti e può costituirne anche temporanee o speciali, comprese quella di inchiesta e quella di trasparenza.

Art. 2 Composizione

Le Commissioni sono composte da 5 membri, 3 dei quali proposti in rappresentanza delle forze di maggioranza e 2 in rappresentanza delle forze di minoranza consiliare.

Ogni Commissione elegge al proprio interno, scegliendoli tra i propri membri, con votazione separata, il Presidente ed il Vice Presidente.

Le sedute delle Commissioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Ogni Commissione s'intende validamente costituita se risultano in carica almeno tre dei suoi membri. Il Sindaco provvede nella prima seduta del Consiglio Comunale, a porre all'ordine del giorno la votazione per la sostituzione dei commissari dimissionari.

Le deliberazioni delle Commissioni consiliari sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Per le materie indicate all'articolo 10 del presente regolamento, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri effettivi della Commissione.

Le Commissioni consiliari permanenti possono costituire, al loro interno, gruppi di lavoro o assegnare speciali incarichi ai loro membri.

Art. 3 Nomina delle commissioni

La nomina delle suddette Commissioni è di spettanza del Consiglio comunale e avviene con votazione a scrutinio segreto.

I Capigruppo consiliari presentano al Sindaco i nominativi dei Consiglieri comunali designati dai rispettivi Gruppi.

Per norma generale, ad ogni rinnovazione totale del Consiglio comunale, s'intendono decadute tutte le Commissioni consiliari.

Rinnovato il Consiglio, lo stesso procede all'elezione dei membri componenti le Commissioni consiliari permanenti, subito dopo aver proceduto alla votazione sul programma del Sindaco indicante anche i componenti della Giunta comunale.

Art. 4 Compiti delle Commissioni permanenti

Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorirne il migliore esercizio delle funzioni.

Compito delle Commissioni permanenti è, altresì, quello di svolgere una funzione di approfondimento su argomenti trattati dalla Giunta comunale, nonché di sviluppare iniziative autonome con l'obiettivo di assicurare un contributo di documentazione, di discussione e di proposta ai lavori consiliari.

Art. 5 Dimissioni dall'incarico

Le dimissioni dalla carica di commissario sono rassegnate al Sindaco. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci sin dal momento delle loro presentazioni.

Il Sindaco provvede ad includere nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale la di sostituzione del commissario dimissionario.

Le dimissioni dalla carica di Presidente sono anch'esse rassegnate al Sindaco. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci sin dal momento delle loro presentazioni.

Il Sindaco provvede alla convocazione della Commissione entro 15 giorni dalle dimissioni del Presidente, ponendo all'ordine del giorno la surroga dello stesso.

Le dimissioni dalla carica di Vice Presidente sono rassegnate al Presidente. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci sin dal momento delle loro presentazioni.

Il Presidente provvederà all'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla data delle dimissioni la surroga del Vice Presidente.

Art. 6 Convocazione

La convocazione delle Commissioni è di competenza del Presidente che stabilisce, altresì, l'ordine del giorno delle adunanze.

Il presidente ha l'obbligo di convocare la Commissione, qualora ne facciano richiesta motivata e per discutere argomenti di competenza della Commissione stessa almeno due commissari, entro 20 giorni dalla presentazione di tale richiesta.

La seduta d'insediamento della Commissione è convocata dal Sindaco che pone all'ordine del giorno l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

L'ordine del giorno è comunicato al Sindaco, ai Capogruppo consiliari, ai Presidenti delle altre Commissioni consiliari, agli Assessori competenti per materia, ai Revisori dei conti e al Segretario comunale.

Copia dell'avviso di convocazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Per quanto concerne i tempi e le modalità da seguire per la convocazione delle Commissioni consiliari, si fa riferimento, per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento, alle norme statutarie ed al regolamento del Consiglio comunale.

Art. 7 Partecipazioni, ausili e collaborazioni

Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame e l'approfondimento di specifici argomenti.

Qualora il Presidente, o almeno due Commissari, ritenga necessaria la presenza del Sindaco o degli Assessori, questi devono assicurare, con le modalità e i tempi da concordare con il Presidente, la loro partecipazione ai lavori della Commissione.

Prevvia autorizzazione del Sindaco, le Commissioni possono, tramite i loro Presidenti:

- a) ottenere l'intervento alle proprie riunioni del titolare dell'Ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la pratica presa in esame;
- b) avvalersi della collaborazione di persone particolarmente competenti nelle materie trattate;
- c) ottenere nell'ambito della materia di propria competenza notizie, informazioni, dati, atti, documenti ed audizioni di persone;
- d) richiedere informazioni e relazioni sulle materie di competenza ai rappresentanti del Comune nei vari Enti;

Art. 8 Compiti delle Commissioni Temporanee o Speciali

Compito delle Commissioni temporanee, e di quelle speciali, è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare, o generale, individuate dal Consiglio comunale.

La loro durata dovrà essere esplicitamente espressa all'atto della nomina da parte del Consiglio comunale e non potrà eccedere i sei mesi, rinnovabili per motivi eccezionali, anche per più di una volta.

Art. 9 Collegamento

I Presidenti delle Commissioni devono periodicamente tenere informato il Sindaco sullo stato dei lavori ed ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.

I Presidenti relazionano, altresì, al Consiglio comunale qualora almeno un terzo dei Consiglieri comunali ne faccia richiesta scritta al Sindaco.

Art. 10 Numero e materie di competenza delle Commissioni Permanenti

Le Commissioni permanenti sono quattro ed hanno le seguenti competenze:

1^ Commissione: Settore Affari Generali

2^ Commissione: Settore Uso del Territorio, Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici

3^ Commissione: Settore Finanziario

4^ Commissione: Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Turismo.

Il Sindaco ha l'obbligo di acquisire dalla competente Commissione permanente parere consultivo, non vincolante, sulle seguenti pratiche da sottoporre al Consiglio comunale:

- a) bilancio di previsione
- b) bilancio consuntivo
- c) Piano Regolatore Generale
- d) Statuto
- e) Regolamenti comunali
- f) Documenti di programmazione pluriennali.

Tale parere è espresso con una relazione del Presidente da allegare alla relativa pratica consiliare: tale relazione deve indicare anche l'esito della votazione in seno alla Commissione. In caso di votazione non unanime, i Commissari dissenzienti hanno il diritto di produrre una loro relazione, che il Presidente allega alla propria.

Art. 11 Ammissione alle sedute

Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche. Il Presidente, coadiuvato dall'ufficio di segreteria, provvede a rendere pubblica la data, il luogo e l'ora dell'adunanza mediante affissione all'albo pretorio. Lettera di partecipazione della convocazione è inviata a tutti i Consiglieri comunali.

Le sedute sono segrete quando è prevista la trattazione di questioni relative a persone.

Le sedute possono essere segrete, previa deliberazione della Commissione, anche quando l'interesse del Comune lo richieda.

Il diritto d'intervento e di voto spetta solo ai Commissari.

Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione delle Commissioni temporanee e speciali, deve indicare se i lavori delle Commissioni devono essere pubblici o meno.

In mancanza di tale esplicita indicazione, i lavori di tali Commissioni si considereranno pubblici.

Art. 12

Metodi, provvedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni assegnate dal Sindaco alla Commissione

Il Presidente della Commissione consiliare pone all'ordine del giorno le materie di competenza della Commissione da lui presieduta:

- a) attribuite dal Sindaco perché inserite negli argomenti dell'art.10 per cui è obbligatorio il parere delle Commissioni;
- b) attribuite dal Sindaco per un esame preparatorio e di approfondimento, in vista della successiva presentazione al Consiglio comunale;
- c) d'iniziativa di almeno due Commissari.

La Commissione procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno avvalendosi degli ausili di cui all'art. 7.

L'esame delle pratiche di cui ai punti a) e b) del presente articolo termina con l'espressione di un parere obbligatorio da allegare alla pratica consiliare.

Tale parere deve pervenire al Sindaco entro 30 giorni dall'invio al Presidente della relativa pratica.

Studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte, d'iniziativa della Commissione, terminano con la formulazione di un atto amministrativo da proporre al Sindaco, il quale provvede a sottoporlo alla Giunta o al Consiglio comunale.

Art. 13

Segreteria

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dei diversi uffici comunali indicato, di volta in volta, dal Segretario comunale in relazione all'argomento trattato all'ordine del giorno della seduta.

Art. 14

Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario della Commissione redige, in forma riassuntiva, il verbale della seduta.
2. I membri della Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.
3. La seduta della Commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e raccolto in apposito registro.
4. I Commissari possono procedere, presso la Segreteria della Commissione, al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.
5. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi alla Segreteria generale per gli eventuali adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 15

Disciplina e svolgimento delle sedute

Per quanto riguarda il potere discrezionale del Presidente la disciplina dei Commissari e del pubblico, lo svolgimento e la segretezza delle Commissioni, e quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme statutarie ed al regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16
Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

E' soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni di legge e statutarie e per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Fino all'adozione del presente regolamento, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la legislazione vigente e compatibili con la legge e lo Statuto.

